



# Città di Grosseto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 129 del 23/12/2021

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ENTE AL 31/12/2020, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' E SS.MM.II.**

Presenti alla votazione

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		MANZO ANNALISA	X	
TURBANTI FAUSTO	X		GRECHI LUCIA	X	
LAMIONI VIOLA		X	GABBRIELLI AMEDEO	X	
PETTRONE ANGELO	X		BARTALUCCI MANUELE (GM)		X
CIUCCHI FRANCESCA	X		PIZZUTI VALERIO	X	
MINACCI CARLA	X		CULICCHI LEONARDO	X	
VASELLINI ANDREA	X		BARTOLINI DAVIDE	X	
CERBONI GIACOMO	X		CIRILLO CIRO		X
PACELLA COSIMO	X		BARTALUCCI MANUELE (PD)		X
BRAGAGLIA ALESSANDRO	X		ROSINI STEFANO	X	
BALDI LUDOVICO	X		BERNARDINI RITA	X	
PIERACCINI ALFIERO	X		BUGGIANI CECILIA	X	
VANELLI ERIKA	X		CAPONE GABRIELLA	X	
GUIDONI ANDREA	X		DE MARTIS CARLO		X
BACCETTI SIMONETTA	X		DEL SANTO MARILENA	X	
SERRA PAOLO		X	GORI GIACOMO	X	
PEPI FRANCESCA	X				

PRESENTI: 337 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Presidente del Consiglio	Fausto Turbanti
Vice Segretario	Felice Carullo
Scrutatori	Francesca Ciucchi, Erika Vanelli, Rita Bernardini

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)" come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100, attuativo della delega contenuta nell'art. 18 della Legge n. 125/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è stato dettato il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

**ATTESO** che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del T.U.S.P., sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

**PRESO** atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;

**CHE** la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 29/09/2017 con la quale è stato approvata, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 170 del 28/12/2018 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 e la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., prevedendo quanto segue:

- (a) confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale;
- (b) dare atto che riguardo alle società:
  - 1) Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria;
  - 2) FIDI Toscana S.p.A.; dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
  - 3) Grosseto Sviluppo S.p.A.; la procedura di liquidazione della società (iter avviato) si potrà completare con l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e la cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
  - 4) Co.s.ec.a. s.r.l.; la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assembleare di approvazione del bilancio 2018;
  - 5) Mattatoi di Maremma s.r.l.; nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese e, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento al Comune di Grosseto del riparto finale previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e, successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 16/12/2019 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.) e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 (ex art. 20 T.U.S.P.), approvato con atto n. 170/2018, nonché è stata approvata la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1. RAMA S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale con riferimento alla documentazione prodotta dalla società;

2. Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, ma che trattandosi di una società che nel triennio precedente alla ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno 2013 - € 23.888,00, anno 2013 - € 36.746,00, anno 2016 € 6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere con il procedimento entro il 31/12/2021;

3. Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T) il termine della procedura di liquidazione della società è fissato al 31/12/2022. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;

4. Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018;

5. FIDI Toscana S.p.A. dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;

6. Mattatoi di Maremma s.r.l. nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione, successivamente la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

**VISTA** e richiamata la deliberazione n. 130 del 21/12/2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al provvedimento n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.), gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018 e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 137/2019, nonché ha approvato la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1) Grosseto Fiere S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione che dovranno concludersi entro il 30/06/2021: contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 lett. f), riduzione del numero dei componenti degli organi sociali (art. 20 lett.b), presentazione per la conseguente proposta di approvazione in Assemblea dei soci di un piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che dimostri un cambio di strategia nella gestione della società, con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio, prevedendone la attuazione della stessa azione entro il 30/06/2021

2) RAMA S.p.A., mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società fino alla conclusione del contenzioso per l'assegnazione della gara regionale e consentendo alla Società di intraprendere un ristoro integrale del debito bancario ed una corretta valorizzazione del patrimonio con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali e aggiornamento del piano di revisione e valorizzazione, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale e del piano di ristrutturazione del debito bancario da presentare all'Ente entro il 30/06/2021

3) Marina di San Rocco S.p.A., conferma delle determinazioni assunte con determinazione n. 2441/2018 con cui era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della

quota societaria, che, trattandosi di una società che rientra nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018 n. 145, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2021

4) Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), conferma riguardo al termine della procedura di liquidazione della società che è fissato al 31/12/2022

5) Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, conferma riguardo alla procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione

6) FIDI Toscana S.p.A., dare atto che si era concluso il procedimento di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, avviato con pec in data 24/07/2018 prot. n. 0106932 e prot. n. 0107224 e successiva pec prot. 0175902/2018, con la liquidazione della quota azionaria dell'Ente nella compagine sociale per € 1.464,12 a titolo di controvalore per alienazione a Regione Toscana che era stato accertato nel Bilancio dell'Ente con determina dirigenziale n. 1774 del 17/09/2020

7) Mattatoi di Maremma s.r.l.; dare atto che con lettera prot. n. 0001708 del 04/01/2019 il liquidatore aveva comunicato che in data 31/10/2018 era stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018;

**DATO** atto che la delibera di Consiglio n. 130 del 21/12/2020, con i relativi allegati, è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti in data 28/12/2020 al prot. 0166899, e successivo invio alla medesima Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 10/09/2021 prot. 0119868;

**EVIDENZIATO** riguardo a Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., che il Consiglio comunale con atto n. 139 del 27/10/2017 aveva concluso il processo di trasformazione della società Polo universitario grossetano società consortile a.r.l., in un nuovo organismo di Fondazione di Partecipazione secondo le modalità previste dagli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile, e che il processo fondativo si era concluso con la trasformazione della società "Polo universitario grossetano società consortile a.r.l." in "Fondazione Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS"), come da Statuto repertorio n. 30124, raccolta n. 9530, registrato ad Orbetello, in data 21 dicembre 2017 al n. 1294 serie 1T;

#### ***RICHIAMATI***

➤ la Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1, comma 723, che veva aggiunto all'articolo 24 del T.U.S.P., il comma 5bis che sospendeva, per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia sino al 31/12/2021 dei precedenti comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e comma 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

➤ il D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, che con l'art. 16, comma 3 bis, ha inserito il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. stabilendo che le disposizioni di cui al citato comma 5 bis dell'art. 24 del T.U.S.P. si applicano anche per il 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;

**DATO** atto, pertanto, che il piano di revisione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 deve tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile

nel triennio 2017/2019, pur rimanendo fermo che permane l'obbligo di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili;

**DATO** atto che detta norma si applica, in particolare, alla partecipazione detenuta da Comune di Grosseto in Marina di San Rocco S.p.A. autorizzando la sospensione della procedura di alienazione, tramite procedimento ad evidenza pubblica;

**RICHIAMATO** l'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare 'annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**DATO** atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P.), di concerto con la Corte dei Conti, ha pubblicato un documento che fornisce gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014, proponendo anche il formato dei documenti ed il contenuto minimo di informazioni da inserire;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'Ente;

**DATO** atto che per quanto concerne le partecipazioni indirette, la revisione straordinaria aveva come oggetto le partecipazioni detenute attraverso una "tramite", società o organismo, controllata (anche indirettamente) dall'Amministrazione (art. 2, comma 1, lettera g) e che per controllo si intende "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

**CHE** pertanto non si è ritenuto dover inserire le partecipazioni che fossero detenute indirettamente tramite le partecipazioni societarie di cui l'Ente non avesse il controllo;

**CONSIDERATO** che sulla base di un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in merito alla precisazione della definizione di 'società a controllo pubblico' ai sensi e per gli effetti di cui al T.U.S.P., la nozione di 'società a controllo pubblico', come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 let. b) e m), del D. Lgs. n. 175/2016, si applica allorché una amministrazione pubblica dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero eserciti un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

**CHE** riguardo alla nozione di società a partecipazione pubblica di diritto singolare è necessario fare riferimento all'atto di orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/11/2019, ai fini della quale applicazione l'art. 1, comma 4 lett. a), del T.U.S. P. fa salve "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse";

**VISTA** la relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene uno schema ed una tabella riepilogativa, ed una scheda di dettaglio, (sul modello predisposte dal Dipartimento del Tesoro), compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, contenente i principali riferimenti sull'attività svolta e l'andamento finanziario delle singole società partecipate oggetto del processo di ricognizione, i dettagli delle operazioni previste dal piano e da porre in essere in relazione al loro mantenimento ovvero alla razionalizzazione, nonché le informazioni sulle azioni poste in essere in attuazione del piano di revisione ordinaria al 31/12/2019, approvato con la citata delibera n. 130 approvata nella seduta del 21/12/2020;

**VISTO** l'esito del nuovo esame ricognitivo effettuato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

**PRESO** atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** che il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, all'art. 42, che prevede 'Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ... indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza...' e ritenuta, pertanto, la competenza dell'Organo consiliare alla approvazione del Piano di revisione;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

**RICHIAMATA** la delibera n. 21 in data 01/02/2021 con la quale la Giunta ha approvato le disposizioni operative in materia di 'Data Breach Policy Procedura di notifica di violazione dei dati personali' e relativi allegati, richiesta dagli articoli 33 e 34 del GDPR "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (Regolamento UE 2016/679), demandando la concreta attuazione delle misure regolamentari minime contenute nelle disposizioni operative al personale operante all'interno dell'Ente nelle sue articolazioni gerarchiche e secondo le loro rispettive funzioni e competenze;

**RICHIAMATO** il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021-2023 e Codice di Comportamento Integrativo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/03/2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 26/07/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

**VISTA** e richiamata la deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 78 del 26/07/2021 e n. 118 del 30/11/2021;

**VISTA** e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, le successive n. 301 del 04/08/2021 e n. 433 del 23/11/2021 di approvazioni delle variazioni e la delibera n. 91 del 29/03/2021 con cui si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, sezione piano organizzativo del lavoro agile;

***RICHIAMATO*** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019;

***VISTO*** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modificazioni;

***VISTO*** il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019;

***DATO*** atto che sul presente atto è richiesto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

***PRESO*** atto del parere della Commissione consiliare competente in materia;

***VISTI*** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale.

## ***DELIBERA***

***Le*** premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) ***Di*** approvare gli esiti della revisione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) deliberata con proprio atto n. 130 del 21/12/2020.
- 2) ***Di*** approvare la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2020 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.), come risulta dalla relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene uno schema ed una tabella riepilogativa, ed una scheda di dettaglio (sul modello predisposte dal Dipartimento del Tesoro), compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, e con quanto di seguito.
- 3) ***Di*** approvare relativamente a Grossetofiere S.p.A., per quanto riportato in narrativa, nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e scheda di dettaglio compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l'attuazione entro la data del 30/06/2022,
  - a) attuazione di provvedimenti volti a ricostituire gradualmente gli equilibri di bilancio, presentazione di una relazione che illustri esaurientemente i contenuti e le azioni che si intende mettere in campo, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi
  - b) invio di una informativa sulla situazione finanziaria con riferimento agli obblighi contrattuali del finanziamento bancario e del programma di investimenti
  - c) presentazione dell'aggiornamento del piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che dimostri un cambio di strategia nella gestione della Società, riduzione del numero dei componenti degli organi sociali e contenimento dei costi di funzionamento con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio.



- 4) **Di** approvare relativamente a RAMA S.p.A., per quanto riportato in narrativa, nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e scheda di dettaglio compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, per consentire alla Società di massimizzare gli effetti delle operazioni societarie già avviate, valorizzare la struttura patrimoniale e proseguire, in linea con quanto previsto nel piano industriale, nel piano di rientro dei debiti, il mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione
- a) relazione al Socio Comune entro il 30/06/2022
  - b) contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali
  - c) aggiornamento e cronoprogramma del Piano ristrutturazione stragiudiziale del debito bancario 2017-2021 redatto nel 2017 ed asseverato anche dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Grosseto nel mese di maggio del 2018.
- 5) **Di** confermare per Marina di San Rocco S.p.A., per quanto riportato in narrativa, nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e scheda di dettaglio compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, che con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria; che, trattandosi di una società che rientra nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2022.
- 6) **Di** confermare per Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), per quanto riportato in narrativa, nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e scheda di dettaglio compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, la procedura di liquidazione della società.
- 7) **Di** confermare per Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, per quanto riportato in narrativa, nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e scheda di dettaglio compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione.
- 8) **Di** prendere atto che non si rilevano discordanze tra gli esiti della ricognizione straordinaria (ex art. 24 TUSP) approvata con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 e quelli degli esiti della revisione periodica (ex art. 20 T.U.S.P.) alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018, della revisione periodica alla data del 31/12/2018 approvato con atto n. 137/2019, della revisione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con delibera n. 130 del 21/12/2020.
- 9) **Di** dare atto che l'esito della presente revisione ordinaria sarà comunicato ai sensi dell'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014 n. 114, con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti competente.
- 10) **Di** dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e Finanze, con le modalità indicate dell'art. 24, comma 3, T.U.S.P.

- 11) **Di** dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi al cittadino ed alle imprese di provvedere ai connessi e conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e dal presente atto e di trasmettere alle Società partecipate dal Comune di Grosseto ed agli amministratori delle stesse una copia della presente deliberazione affinché si provveda a quanto in essa contenuto.
- 12) **Di** dare atto la responsabilità del trattamento dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE approvato con deliberazione di Giunta n. 169 del 24/05/2021, per le prestazioni, i servizi e le attività contrattuali connesse alle funzioni assegnate al Servizio Patrimonio è conferita con disposizione Sindacale in data 11/10/2021 n. 138, al Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese.
- 13) *Avverso* al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.
- 14) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di dare tempestiva attuazione alle decisioni dell'assise consiliare.

*Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.*

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 19/12/2021.

Relaziona l'assessore Rossi.

*Il consigliere Serra dichiara di uscire dall'aula perchè interessato al provvedimento.*

Aperto il dibattito, interviene il consigliere Cerboni.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Baccetti e Bartolini.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bragaglia, Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Grechi, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Turbanti, Vanelli e Vasellini) e 9 astensioni (Bartolini, Bernardini, Buggiani, Capone, Culicchi, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.

*(Esce il consigliere Bragaglia)*

Dopodichè

## **IL CONSIGLIO**

con 17 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Grechi, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella (che per un errore del terminale chiede che venga messo a verbale il suo voto favorevole), Pepi, Pettrone, Pieraccini, Turbanti, Vanelli e Vasellini) e 9 astensioni (Bartolini, Bernardini, Buggiani, Capone, Culicchi, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini).

## **DELIBERA ALTRESI'**

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Fausto Turbanti

Il Vice Segretario  
Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)